

INFORMATIVA - IMU 2014

Imposta Municipale Propria

Si comunica che con delibera n. 13 del 2/9/2014, il Consiglio Comunale ha stabilito le aliquote comunali IMU per l'anno **2014** le seguenti **aliquote**:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per i terreni	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D (esclusi i D10)	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA "IMU" 2014

VERSAMENTO IN 2 RATE	1^ RATA entro 16 giugno 2^ RATA saldo/conguaglio entro 16 dicembre
----------------------	---

CODICI TRIBUTO VERSAMENTO MODELLO F24 – IMU 2014

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 per categorie catastali A/1 – A/8 – A/9	3912	-
IMU - imposta municipale propria per terreni	3914	-
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE "D"		3925

ESENZIONE IMU SU:

- ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

SOGGETTI PASSIVI

- Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per l'anno 2014 l'abitazione principale e relative pertinenze sono esenti dal pagamento dell'IMU con esclusione delle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

Per le suddette categorie la detrazione è pari ad € 200,00.

La maggiorazione della detrazione di base per i figli non è prevista dalla legge per l'anno 2014

FABBRICATI INAGIBILI

E' ridotta del 50% la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Si consiglia di verificare nel regolamento comunale IUC i requisiti necessari affinché un'unità immobiliare possa essere dichiarata inagibile o inabitabile ai fini IMU.

Detta condizione deve essere certificata da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti a catasto la base imponibile è pari alla rendita catastale (al 1° gennaio dell'anno di imposizione) rivalutata del 5% e moltiplicata per :

160	per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
140	per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B
140	nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80	per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10
80	per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
65	per i fabbricati classificati nella categoria catastale D (con esclusione dei D/5).
55	per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Fabbricati categoria "D" non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese: la base imponibile, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è pari al costo storico al lordo degli ammortamenti moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito decreto ministeriale

Aree Edificabili: il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. L'Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21/06/2012 ha determinato per zone omogenee i valori venali in comune commercio di riferimento delle aree fabbricabili.

Per i terreni agricoli: il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51 della L. 662/1996, e moltiplicato per 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, si applica il moltiplicatore pari a 75;

gli stessi sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

70% da € 6.001,00 fino a € 15.500,00
50% da € 15.501,00 fino a € 25.500,00
25% da € 25.501,00 fino a € 32.000,00
da € 32.001,00 nessuna riduzione

Zenevredo, 11/09/2014

Il responsabile Ufficio Tributi
Calvi Agia